

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2591

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LOBIANCO, ANDREONI, BALZARDI, BAMBI, BRUNI,  
CAMPAGNOLI, CARLOTTO, CITARISTI, CRISTOFORI,  
CONTU, FERRARI SILVESTRO, LATTANZIO, MICHELI,  
PELLIZZARI, RABINO, RICCIUTI, RINALDI, URSO,  
ZAMBON, ZARRO, ZUECH**

*Presentata il 27 febbraio 1985*

**Modifiche ed integrazioni alla legislazione  
in materia di carburanti per uso agricolo**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Secondo l'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, contenente disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali, modificato ed integrato dall'articolo 3 della legge 23 gennaio 1970, n. 9, chi desidera esercitare un deposito, per uso privato, agricolo od industriale di oli carburanti, combustibili o lubrificanti, con capacità superiore ai 10 metri cubi, è tenuto a farne preventiva denuncia all'Uffi-

cio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, con tutta una serie di vincoli ed oneri non secondari, specialmente per chi esercita una impresa agricola.

Ma tale disciplina avrebbe lasciato indifferenti queste imprese se l'aggiornamento tecnologico fosse rimasto invariato. Fortunatamente per la nostra agricoltura il fatto non si è verificato perché l'uso dei mezzi meccanici e delle macchine agricole si è, al contrario, generalizzato e decuplicato rispetto al 1957.

Pur tuttavia non si è provveduto, nel frattempo, ad aggiornare la legislazione sul punto, né a definire con chiarezza il contenuto, creandosi con ciò le premesse a che da un lato si violasse sistematicamente, per motivi di forza maggiore, il dettato obsoleto della legge, dall'altro si continuasse a perseguire indiscriminatamente, contro ogni logica ed auspicabile azione di controllo, tali presunti illeciti comportamenti.

Una dimostrazione di tale stato di disagio la offre la stessa giurisprudenza, per la quale (vedasi, ad esempio, il Tribunale penale di Vigevano del 24 novembre 1983) la disciplina sull'esercizio di depositi di oli combustibili per uso agricolo, di cui al citato articolo 1, sarebbe stata implicitamente innovata dalla legge n. 1852 del 1962, che avrebbe sollevato gli interessati da ogni obbligo di denuncia all'UTIF per l'esercizio di depositi di carburante agevolato agricolo (soggetto come tale all'adulterazione) e conseguentemente legittimato il comportamento omisivo tenuto dagli operatori agricoli.

È chiaro, allora, che per evitare la colpevolizzazione di una intera categoria, all'attualità certamente tra le meno favorite, e l'instaurarsi ed il persistere di incertezze interpretative in merito, è assolutamente necessario provvedere a riordinare la materia, legittimando, nel contempo, con una disposizione provvisoria, quei comportamenti che fino ad oggi sono potuti apparire, in qualche modo, illeciti e dolosi. L'articolato (vedasi, ad esempio, l'articolo 2) che si sottopone all'attenzione ed approvazione di questa Assemblea, vuole, tra l'altro, cogliere e far proprio il suggerimento che proviene dalla giurisprudenza, temperandone la portata, al fine di evitare possibili abusi.

Contestualmente si ritiene opportuno rivedere la composizione del Comitato provinciale, come del Comitato centrale, di cui all'articolo 5 della legge n. 1852 del 1962, per garantire una migliore e più puntuale valutazione degli interessi dell'agricoltura in generale e degli imprenditori agricoli in particolare.

Peraltro, se quanto descritto pone in evidenza l'inadeguatezza della legge ed il disagio degli imprenditori agricoli, altre gravi questioni, in materia di carburanti agevolati agricoli, appesantiscono esageratamente il sereno esercizio delle imprese agricole.

Si stanno, infatti, notificando dalle Intendenze di finanza migliaia di processi verbali con l'ingiunzione di pagare le somme più diverse (che arrivano fino a due milioni) a chi abbia ommesso di denunciare nei termini previsti dalla legge le giacenze non utilizzate di carburante adulterato acquisito a prezzo agevolato.

Non sembra, tuttavia, che per tali infrazioni l'articolo 20 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, statuisca sanzioni specifiche se non a carico di coloro (articolo 5, primo comma) che commerciano tali carburanti (obbligati prima di venderli agli operatori agricoli ad adulterare il prodotto) e a carico di chi viola (articolo 12, settimo comma) le disposizioni sul reimpiego dei prodotti recuperati dopo particolari lavorazioni.

L'assenza di sanzioni, invero, si comprende considerando come sia preclusa, a chi non specifichi nella nuova domanda la quantità posseduta di carburante ottenuto a prezzo agevolato, la possibilità di ottenere altro carburante del medesimo tipo.

Lo stesso Comitato consultivo dell'Avvocatura generale dello Stato, con parere CS 3403/79, del 26 gennaio 1985, rimesso al Ministero delle finanze, ritiene improponibile una interpretazione della legge in parola che obblighi al pagamento di somme così elevate.

In concreto, per la predetta Avvocatura, la sanzione prevista attualmente dal combinato disposto degli articoli 10, primo comma, e 39 della legge 24 novembre 1981, n. 689, deve ritenersi pari, nel minimo, a lire quattromila.

Di fatto, anche questo parere (che non si condivide mancando in realtà ogni sanzione) rende di tutta evidenza il senso della legislazione sul punto certamente non

angariante, che si ritiene doveroso definitivamente chiarire nei termini indicati dall'articolo 6 della presente proposta di legge, al fine di rimuovere inaccettabili oneri e disparità di trattamento tra i diversi operatori agricoli.

Si raccomanda, pertanto, a codesta onorevole Assemblea, la sollecita appro-

vazione della proposta medesima, per favorire una migliore applicazione dell'attuale disciplina e sostenere non solo gli imprenditori agricoli nel loro costante sforzo di adeguamento ed ammodernamento, ma anche, più in generale, l'agricoltura italiana che per crescere ha bisogno soprattutto di serenità.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Modifiche alle disposizioni sui depositi di oli combustibili per uso agricolo).*

Il primo periodo della lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, già sostituita dall'articolo 3 della legge 23 gennaio 1970, n. 9, è sostituito dal seguente:

«l'esercizio di depositi per usi privati e industriali aventi capacità superiore a dieci metri cubi».

La lettera *c*) del secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, è sostituita dalla seguente:

«*c*) l'esercizio di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati e industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i dieci metri cubi».

Dopo la lettera *c*) del secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, sono aggiunte le seguenti:

«*d*) l'esercizio di depositi per uso agricolo aventi capacità superiore ai quaranta metri cubi;

*e*) l'esercizio di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per uso agricolo collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i quaranta metri cubi».

## ART. 2.

*(Esercizio di depositi di oli combustibili per uso agricolo adulterati superiori ai quaranta metri cubi).*

L'esercizio, senza l'obbligo della preventiva denuncia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, e successive modificazioni ed integrazioni, di depositi superiori ai quaranta metri cubi degli oli combustibili per uso agricolo indicati nel primo comma dell'articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, è ammesso nel limite specificato dal Comitato provinciale previsto dal quarto comma del predetto articolo 5, come sostituito dall'articolo unico della legge 27 luglio 1967, n. 650, previa motivata richiesta degli operatori agricoli interessati, ove lo stesso ne ravvisi l'opportunità.

## ART. 3.

*(Modifiche alla composizione dei Comitati provinciali).*

Il quarto comma dell'articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, già sostituito dall'articolo unico della legge 27 luglio 1967, n. 650, è sostituito dal seguente:

« Alla distribuzione dei prodotti agricoli agevolati di cui al comma precedente sovrintendono appositi Comitati provinciali ed un Comitato centrale di coordinamento. I Comitati provinciali sono presieduti dall'intendente di finanza e sono costituiti da un funzionario dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, da un funzionario dell'Ispettorato agrario provinciale, da un ufficiale del gruppo della Guardia di finanza, competenti per territorio, designati dai rispettivi capi ufficio, da un rappresentante della sezione

provinciale dell'UMA, da tre rappresentanti delle categorie agricole e da un rappresentante della categoria degli esercenti la meccanizzazione agricola per conto terzi, scelti dall'Ispettorato provinciale agrario o dall'organo regionale corrispondente, su nominativi proposti dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, in proporzione alla consistenza associativa provinciale delle stesse, e da un rappresentante dell'Associazione nazionale commercianti petroli designato dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ».

ART. 4.

*(Modifiche alla composizione del Comitato centrale).*

Il quinto comma dell'articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, è sostituito dal seguente:

« Il Comitato centrale è presieduto da un ispettore generale della direzione generale delle dogane e delle imposte indirette ed è costituito da tre funzionari, oltre il presidente, designati, rispettivamente, dai Ministri delle finanze, dell'agricoltura e foreste, dell'industria, commercio ed artigianato, da un rappresentante dell'Ente assistenziale utenti motori agricoli (UMA) nonché da un rappresentante dell'organizzazione professionale agricola maggiormente rappresentativa a livello nazionale ».

ART. 5.

*(Disposizione transitoria).*

Non è punibile chi, prima dell'entrata in vigore della presente legge, abbia esercitato un deposito di oli combustibili, per uso agricolo, avente una capacità superiore a dieci metri cubi, senza averne fatta preventiva denuncia all'organo competente per territorio.

## ART. 6.

*(Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 20 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852).*

Il primo comma dell'articolo 20 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, va interpretato nel senso che la sanzione ivi prevista si applica soltanto per le violazioni al disposto del primo comma dell'articolo 5 e del settimo comma dell'articolo 12 della stessa legge.